



Patti parasociali

- Lezione Scuola ODC 10 marzo 2015




Patti parasociali

- Tre differenti discipline
 1. S.p.a. quotate (artt. 122 e 123 T.U.F.)
 2. S.p.a. "aperte" non quotate: che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (artt. 2341-*bis* e 2341-*ter* c.c.)
 3. Società "chiuse": che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (art. 2341-*bis* c.c.)




Patti parasociali: nozione

- I patti parasociali sono accordi
 - a) stipulati, **al di fuori dell'atto costitutivo e dello statuto**, tra i soci o tra alcuni di essi (ed anche, eventualmente, con terzi estranei alla società) e
 - b) destinati a **regolare il comportamento nella società** (o verso la società) da parte degli aderenti all'accordo.
- Autonomi contratti non formali (di scambio o con comunione di scopo) o anche clausole di più ampi contratti




Patti parasociali: tipologia

- L'impegno ad effettuare determinate prestazioni (conferimenti, prestiti, forniture) a favore della società
- L'impegno a consultarsi prima della riunione assembleare sulle materie che ne formeranno oggetto (**sindacato di consultazione**)
- L'impegno a concordare preventivamente il modo in cui voteranno in assemblea (**sindacato di voto**)
- L'impegno a non cedere a terzi le proprie quote di partecipazione (**sindacato di blocco**)




Sindacati di blocco

- Patti parasociali tendenti a limitare la libera circolazione dei titoli azionari al fine di stabilizzare gli assetti proprietari, erigendo una barriera o un filtro all'ingresso di estranei nella società o nel gruppo di controllo della stessa




Sindacati di voto

- Patti parasociali con i quali alcuni soci, al fine di reciprocamente valorizzare le rispettive partecipazioni azionarie, assumono l'obbligazione di esercitare il diritto di voto in assemblea (personalmente o per il tramite di un comune mandatario) secondo modalità preventivamente concordate



Sindacati di voto


- In concreto il sindacato di voto può assumere molteplici configurazioni: a seconda che le parti si vincolino a votare uniformemente in base a quanto già deciso nel patto ovvero – per tutte o anche solo per alcune delibere assembleari o specifiche assemblee – secondo quanto verrà in seguito stabilito dai soci stessi (o da un organo direttivo interno) di comune accordo o a seguito del conseguimento di una determinata maggioranza.



Sindacati di voto

- Ove i soci sindacati possiedano un numero di azioni tali da controllare la nomina – e il mantenimento in carica – dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza della società, il patto è in grado di rendere stabile il governo della società.


Patti parasociali: efficacia obbligatoria



A differenza delle clausole statutarie, dotate di efficacia "reale" (cioè vincolanti per tutti i soci, presenti e futuri), gli accordi parasociali hanno mera efficacia "obbligatoria":

1) Obbligo di risarcimento dei danni gravante sull'inadempiente nei confronti degli altri aderenti all'accordo.


2) Validità degli atti in violazione del patto (ad esempio, la cessione delle proprie partecipazioni sociali in violazione di un sindacato di blocco o l'esercizio del diritto di voto in assemblea difformemente da un sindacato di voto)




Patti parasociali: efficacia

- I patti parasociali sono convenzioni dalle quali scaturiscono effetti obbligatori in capo ai paciscenti, consistenti in obbligazioni di fare o di non fare per la cui disciplina di base e, in particolare, per la regolamentazione dell'eventuale inadempimento occorre riferirsi all'applicazione dei principi e delle disposizioni generali in tema di obbligazioni e di contratti.


Patti parasociali: efficacia obbligatoria

- 
- Gli **atti compiuti dal socio in violazione del patto** sono generalmente **validi ed efficaci** sia rispetto alla società, sia nei confronti dei terzi, ancorché l'autore si esponga così, alla stregua di ogni altro **inadempimento contrattuale** che gli sia imputabile, ad una pluralità di conseguenze:
 - a) la responsabilità per i danni procurati,
 - b) l'applicazione delle penali eventualmente pattuite,
 - c) la risoluzione del rapporto e
 - d) ogni altra sanzione che sia stata lecitamente convenuta a carico dell'inadempiente.

Patti parasociali: limiti di validità




- Contratti che perseguono interessi meritevoli di protezione giuridica (art. 1322, comma 2, c.c.): con essi il socio dispone di propri interessi connessi alla partecipazione sociale
- A) **Liceità**: *es.* patto leonino (2265); maggiore gravosità nell'esercizio del diritto di recesso in violazione (art. 2437, ult. co.); convenzione di voto che costringa ad approvare un bilancio falso o altra deliberazione avente oggetto illecito.



Patti parasociali: limiti di validità

- B) **Tipicità** (*es.* limitazione di responsabilità e impegno ad effettuare ulteriori versamenti; trasferibilità delle azioni e vincoli).




Patti parasociali

Società quotate (art. 122 Tuf)

Publicità

- I patti devono essere **comunicati a Consob** entro **5 gg.** dalla stipulazione
- **Publicati** per estratto sulla stampa quotidiana entro **10 gg.** dalla stipulazione
- **Depositati** presso il Registro delle Imprese entro **15 gg.** dalla stipulazione



Ulteriore *disclosure*

Il presidente dell'assemblea ha inoltre l'obbligo di dichiarare in apertura di ogni assemblea l'esistenza di patti parasociali di cui la società sia a conoscenza


(Regolamento Emittenti sugli obblighi di informazione societaria)

Patti parasociali

Società quotate (art. 122 Tuf)


Sanzioni

- Nullità dei patti parasociali
- Sospensione del diritto di voto in relazione alle azioni sindacate



Omessa *disclosure*

- L'inosservanza degli obblighi pubblicitari determina:
 - A) la **nullità dei patti**;
 - B) il **diritto di voto** inerente alle azioni quotate per le quali tali obblighi non sono stati adempiuti non può essere esercitato;
 - C) se esercitato e rilevante, **annullabilità** della deliberazione ai sensi dell'art. 2377 c.c.




Patti parasociali

Società quotate (art. 123 Tuf)


Durata

- I patti parasociali non possono avere una durata superiore a **3 anni** se sono a tempo determinato.
- Se i patti sono a **tempo indeterminato** è possibile **recedere** con un preavviso di 6 mesi
- **In caso di OPA** o OPAS è possibile **recedere** qualora si intenda aderire all'offerta




Limiti di durata e contendibilità

- **La disciplina introdotta negli artt. 122 e 123 ha inteso realizzare un equilibrato bilanciamento tra l'interesse *del mercato*, considerato prevalente, alla contendibilità e mobilità del controllo delle società quotate e quello, *subvalente* rispetto al primo, *degli azionisti* alla stabilità del controllo e degli assetti gestionali della società (M. Draghi, *Audizione parlamentare*)**




Limiti di durata e contendibilità

- Si è così inteso fissare un punto di equilibrio tra la volontà delle parti di stipulare un patto parasociale valido e vincolante per un certo arco temporale, da un lato, e la garanzia di un livello intangibile di libertà dei soci (alla scadenza dell'accordo, se a tempo determinato, e finanche durante la sua vigenza, se a tempo indeterminato), a presidio e in funzione dei valori sovraordinati della contendibilità del controllo e, più in generale, della efficienza del mercato azionario.



Limiti di durata e contendibilità


- Il profilo di assoluta inderogabilità postulato dal legislatore allorché ha introdotto gli art. 122 e 123 T.U.F. attiene alla *libertà degli aderenti di svincolarsi dall'accordo, recedendo* in qualunque momento dallo stesso, se a tempo indeterminato, ovvero *non rinnovandolo* alla scadenza, se a tempo determinato:
- “Rinnovabili” : occorre una rinnovata volontà delle parti, che dovranno esser libere di valutare, a ragionevoli cadenze periodiche, se continuare a partecipare agli accordi, rinegoziandone eventualmente le condizioni.



Patti parasociali - Società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (art. 2341-*ter*, comma 1, c.c.)

Pubblicità

- I patti devono essere comunicati alla società
- I patti devono essere dichiarati all'apertura di ogni assemblea
- La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale dell'assemblea
- Il verbale deve essere depositato presso il Registro delle Imprese



Patti parasociali - Società non quotate (art. 2341-*bis* c.c.)

Durata

- I patti parasociali non possono avere una durata superiore a **5 anni** se sono a tempo determinato.
- Se i patti sono a tempo indeterminato è possibile **recedere** con un preavviso di 180 gg.